

REGOLAMENTO “MARCHIO COLLETTIVO” ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO

APPROVATO IN SEDE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23/06/2022 E MODIFICATO IN SEDE DI CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL 30/05/2023

I. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO
Segreteria Nazionale

Villa Parigini - Strada di Basciano, 22 53035 Monteriggioni (SI) | Tel +39 0577 329109 | Fax +39 0577 326042
E-mail info@cittadellolio.it | PEC cittadellolio@pec.it
www.cittadellolio.it

Articolo 1 – Titolarità, denominazione ed uso del Marchio

Il presente Regolamento individua le norme di utilizzo del Marchio Collettivo “Città dell'Olio” di cui è titolare l'Associazione nazionale Città dell'Olio. Il presente Regolamento definisce le modalità cui devono attenersi i soggetti richiedenti l'uso del Marchio e le modalità di concessione e di utilizzo dello stesso.

Di tale Marchio Città dell'Olio verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

Articolo 2 - Definizioni

Olio extra vergine di oliva: Olio, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g, ottenuto dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non ha subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura (comunque secondo la Norma Commerciale IOC vigente).

Organizzazione: termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che, nel caso del presente Regolamento, fa richiesta del Marchio.

Prodotto, Servizio: risultato dell'attività dell'organizzazione, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme nazionali o internazionali, capitolati concordati con il cliente o interni all'azienda, o altri documenti identificati. Nel caso specifico anche ai disciplinari citati.

Licenza (per l'uso del Marchio): documento, emesso conformemente alle regole di un sistema di adesione, mediante il quale un organismo dà il diritto di utilizzare attestati e marchi di conformità per una determinata attività, secondo le regole del relativo schema di adesione.

Attestato di adesione: documento emesso secondo le regole di un sistema di adesione, il quale indica che, con sufficiente certezza, una determinata attività è conforme a una specifica norma o ad altro documento normativo (disciplinare).

Marchio di adesione: marchio depositato, applicato conformemente alle regole di un sistema di adesione, indicante che, con sufficiente certezza, una determinata attività è svolta secondo una specifica norma o ad altro documento normativo (disciplinare).

Articolo 3 - Riferimenti

Le norme di riferimento sono riportate nei Disciplinari Tecnici Operativi (di seguito DTOxx) Marchio Città dell'Olio e sono da ritenersi applicabili nell'ultima edizione pubblicata.

Articolo 4 – Obiettivi e finalità del Marchio

Città dell'Olio intende promuovere le aziende/organizzazioni, le produzioni ed i servizi presenti sui territori delle Città dell'olio, valorizzandone la visibilità ai fini di:

- perseguire quanto indicato nella Carta degli impegni per la Sostenibilità e il Benessere (Carta della Qualità per la Cultura dell'Olio EVO) che ciascun utilizzatore/concessionario, dal momento della sua adesione, conferma di conoscere, condividere e approvare. Secondo i principi di imparzialità, indipendenza e trasparenza;
- identificare e riconoscere il territorio, della Città dell'Olio, come "luogo di identità storica e produttiva olivicola";
- promuovere l'educazione e la formazione sulla civiltà olivicola e sulla sua evoluzione;
- tutelare e valorizzare il paesaggio olivicolo come elemento di identità, coesione, legalità, sostenibilità sociale ed ambientale e benessere socio-economico;
- sviluppare un approccio culturale e turistico innovativo, creativo e sostenibile, accogliente e attrattivo;
- sostenere e supportare la costituzione di reti di collaborazione tra operatori del settore, istituzioni e portatori di interesse al fine di dare soddisfazione ai cittadini e al turista e di attivare un impatto economico positivo sul territorio in termini di indotto generato e di occupazione.

L'apposizione del Marchio da parte degli utilizzatori attesta un'attività economica e/o culturale sita e svolta in un territorio di un Socio/Ente che condivide un patrimonio di principi e valori determinati ed esplicitati nella Carta degli Impegni per la Sostenibilità e il Benessere e che li fa' propri attraverso azioni concrete che determinano scelte ed azioni che ricadono positivamente sui fruitori/consumatori.

Articolo 5 – Destinatari del Marchio

I soggetti che possono richiedere la concessione del Marchio da utilizzare nelle forme definite al successivo articolo devono soddisfare i requisiti dei singoli Disciplinari, specifici per ciascuna tipologia di concessionario di cui agli allegati da (1 a 5), ed esercitare le proprie attività all'interno dei territori di competenza delle Città dell'Olio.

Sono ammessi all'uso in concessione del Marchio le seguenti tipologie di aziende/enti:

- imprese olivicole ed imprese di trasformazione di prodotti oleari (frantoi) e/o olive da tavola, singole o associate;
- imprese ricettive e/o della ristorazione e/o di servizi turistici e/o oleotecnici e/o AGV e TO;
- organizzazioni / associazioni che realizzano progetti e servizi turistici e di conoscenza all'interno dei territori di competenza delle Città dell'Olio e che

valorizzano le produzioni alimentari ed artigianali tipiche legate alla cultura olivicola

Articolo 6 – Carta degli Impegni per la Sostenibilità e il Benessere - - Sostenibilità paesaggistica e ambientale

Le imprese che richiedono la concessione in uso del Marchio, si impegnano a rispettare i principi espressi nella Carta degli Impegni per la Sostenibilità e il Benessere ed in particolare assicurano l'impegno nella tutela paesaggistica e ambientale dell'area di provenienza del proprio prodotto/servizio.

Articolo 7 – Registro delle aziende/associazioni/enti

I soggetti che intendono fruire del Marchio devono essere iscritti presso l'apposito Registro istituito dalle Città dell'Olio e rispettare quanto previsto dal presente Regolamento e dai Disciplinari specifici per ogni tipologia di soggetto.

Articolo 8 – Requisiti di accesso al Marchio

L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

Per tutti i soggetti richiedenti:

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica ed il rispetto degli specifici Disciplinari di attività (es. D.O.P., BIO ecc.);
- sede produttiva / operativa in un Comune aderente all'Associazione nazionale Città dell'Olio.

Per i produttori olivicoli:

- possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore agricolo con possibilità di monitoraggio delle effettive mansioni primarie di agricoltore.

Per i trasformatori di prodotti olivicoli:

- iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di trasformatori agro – alimentari. Deroga per le Associazioni dedite alle piccole produzioni che si prefiggono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni alimentari tipiche del territorio di riferimento.

Per le imprese turistiche e della ristorazione ed altri servizi:

- iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di impresa turistica e/o della ristorazione; comprese le organizzazioni relative ai servizi turistici.

Per le altre aziende / organizzazioni / associazioni che rispondono ai principi della Carta degli Impegni per la Sostenibilità e il Benessere (es. Musei, le Proloco e le

Scuole ...):

- Iscrizione a ai registri ove presenti.

In merito al rispetto dei Disciplinari, la concessione del Marchio è vincolata al rispetto di due tipologie di criteri:

- “Criteri obbligatori”, i quali rappresentano le condizioni minime, necessarie e sufficienti, per ottenere l’uso del Marchio, oggetto di monitoraggio da parte della Commissione Nazionale e dalle singole Commissioni Comunali di gestione Marchio di cui al successivo articolo 8;
- “Criteri di impegno”, condizioni che comprendono gli interventi rispetto ai quali all’operatore non viene chiesto il rispetto al momento della stipula del contratto con Città dell’Olio, ma con riferimento ai quali si applica quanto disciplinato al successivo comma 4.

Ciascun Disciplinare di attività prevede criteri specifici per ognuna delle tipologie descritte al comma 1 del presente articolo.

Il rispetto dei soli criteri obbligatori sarà sufficiente per ottenere la concessione del Marchio e, ai fini della conservazione del diritto d’uso, per un periodo di tre anni a far data da tale concessione. Al termine del periodo stabilito i concessionari del Marchio dovranno dimostrare, ai fini di conservare il diritto all’utilizzo dello stesso, di rispettare tutti i criteri obbligatori e di impegno previsti all’interno del/dei proprio/i Disciplinare/i di riferimento.

Tutti i requisiti sopra specificati verranno auto-certificati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro.

La Commissione di gestione di cui al successivo articolo 7 si riserva, in ogni caso, di monitorare l’effettivo possesso dei requisiti stessi.

Articolo 9 – Commissione Nazionale di Gestione del Marchio Città dell’Olio

Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente Regolamento, secondo i principi sopra richiamati è istituita, presso l’Associazione nazionale Città dell’Olio, la “Commissione nazionale di Gestione del Marchio Città dell’Olio”, di seguito per brevità nominata “Commissione nazionale”, composta dalla Giunta nazionale delle Città dell’Olio.

Il Presidente di Commissione è il Presidente Città dell’Olio, o suo delegato. Il Direttore Città dell’Olio ha la funzione di Segretario della Commissione. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

La Commissione nazionale sovrintende, supervisiona ed assiste nell’operato le Commissioni Comunali di Gestione del Marchio Città dell’Olio nell’espletamento delle proprie competenze specifiche relative al rilascio dell’autorizzazione all’uso del Marchio.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO
Segreteria Nazionale

Villa Parigini - Strada di Basciano, 22 53035 Monteriggioni (SI) | Tel +39 0577 329109 | Fax +39 0577 326042
E-mail info@cittadellolio.it | PEC cittadellolio@pec.it
www.cittadellolio.it

Articolo 10 - Gestione del Marchio per l'Ente Socio

Il Comune/Ente Socio, attraverso l'ufficio comunale competente per materia, effettua la valutazione delle richieste di iscrizione nel Registro nazionale Marchio Città dell'Olio, secondo regolamenti e procedure interne definite dalla Commissione nazionale.

Gli uffici comunali competenti per materia, sulla base della documentazione a corredo della richiesta e degli altri elementi informativi raccolti, valutano il possesso dei requisiti previsti necessari per l'iscrizione nel Registro Marchio Città dell'Olio secondo i Disciplinari previsti nel Regolamento. Completata l'istruttoria, gli uffici comunali competenti per materia inviano la documentazione alla Commissione Nazionale di Gestione, quale organo che delibera, il parere sarà fornito entro 45 gg. dalla ricezione della richiesta.

L'accoglimento della richiesta e l'iscrizione al Registro sono comunicati al soggetto richiedente unitamente agli estremi d'iscrizione (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo, del quale ne verrà consegnato il modello su supporto informatico.

L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata dalla Commissione Nazionale e comunicata al soggetto richiedente entro 15 giorni dalla data di riunione della Commissione stessa per la valutazione dell'istanza. L'iscrizione nel Registro Marchio Città dell'Olio non comporta oneri finanziari per l'impresa se non il rispetto dei principi e dei valori espressi nella Carta degli Impegni per la Sostenibilità e il Benessere e di quanto previsto nello specifico Disciplinare di competenza.

II. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO

Articolo 11 – Rilascio e durata della concessione

L'accesso all'uso del Marchio, concesso dalla Gestione del Marchio, avviene secondo il seguente iter procedurale:

- presentazione della domanda di concessione dell'uso del Marchio da parte del richiedente, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d'accesso necessari;
- realizzazione dell'istruttoria da parte degli Uffici comunali competenti, della domanda presentata tramite verifica della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento d'uso;
- espressione della valutazione circa l'idoneità amministrativa del richiedente;
- richiesta parere vincolante alla Commissione Nazionale circostanziata da parere dell'Ufficio comunale competente;
- stipula il relativo contratto di cui all'articolo 10 tra il richiedente il Marchio e l'Associazione nazionale Città dell'Olio, per la disciplina dell'uso del Marchio stesso.

La durata della concessione d'uso del Marchio è stabilita in anni tre dalla data di stipula del contratto, di cui all'articolo 10, ed è rinnovabile dietro specifica richiesta da presentare agli Uffici Comunali competenti. Nelle more per l'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione, il beneficiario potrà continuare ad utilizzare il Marchio secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

In caso di recesso da parte del concessionario del Marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta al Comune Ente Socio e all'Associazione nazionale Città dell'Olio. Il concessionario è tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al Marchio da qualsiasi utilizzo.

Articolo 12 – Contratto

Le imprese sottoscrivono con Città dell'Olio e l'Ente Socio un contratto, della durata di anni tre, da cui risulta:

- la sussistenza del legame vincolante tra concessione d'uso del Marchio e sede produttiva in un Comune aderente all'Associazione nazionale Città dell'Olio
- l'iscrizione al Registro delle aziende di cui all'articolo 5;
- l'impegno a comunicare al Socio l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 6;
- l'accettazione delle disposizioni previste dai Disciplinari;
- la dichiarazione formale di rispetto dei "criteri obbligatori" previsti dai Disciplinari e dei criteri di impegno definiti;
- l'impegno ad accettare, in qualsiasi momento, eventuali attività di monitoraggio effettuate dal Comune/Ente socio.

III. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

Articolo 13 – Sorveglianza e monitoraggio

A garanzia del corretto impiego del Marchio, la Città dell'Olio identifica le modalità di monitoraggio per verificare il rispetto dei requisiti del presente Regolamento, dando mandato agli Uffici Comunali di procedere in conformità per quanto di competenza.

Articolo 14 – Segnalazione di violazioni

Qualora la Commissione nazionale e/o Comunale constati che un soggetto iscritto al Registro non ha rispettato i requisiti previsti dal presente Regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.

Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei membri di Città dell'Olio, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di monitoraggio o di altri pubblici ufficiali.

Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

Articolo 15 – Materia oggetto di monitoraggio

La Commissione Nazionale e/o Comunale si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di monitoraggio sul rispetto dei requisiti specificati.

Il monitoraggio ha per oggetto in generale tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del Marchio e tutti gli impegni che l'impresa prende nei confronti di Città dell'Olio in relazione all'uso del Marchio.

IV. UTILIZZO DEL MARCHIO

Articolo 16 – Modalità d'uso del Marchio

L'uso del Marchio si riferisce all'Azienda/Ente che rispetta i principi espressi nel presente Regolamento e nei relativi Disciplinari. Il Marchio quindi afferisce al rispetto dei principi ed indicazioni su menzionate e quindi concedibile al soggetto nel suo complesso, ovvero, atto ad identificare un'Azienda/Organizzazione che condivide la Carta degli Impegni per la Sostenibilità e il Benessere e rispetta le specifiche dei singoli Disciplinari.

Il Disciplinare, per singole categorie di attività, riguarderà la possibilità di utilizzo del Marchio in riferimento all'Azienda e non ai prodotti/servizi risultanti dalla sua attività, nelle modalità previste dal Manuale d'Uso del Marchio.

Il Marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nel Manuale d'Uso del Marchio allegato al provvedimento di concessione del Marchio.

Articolo 17 – Uso autorizzato del Marchio

Le attestazioni possono essere utilizzate dalle organizzazioni che ne sono in possesso per le finalità con cui operano. Le attestazioni come l'utilizzo del Marchio non possono essere usate in modo tale da essere ritenute valide anche per attività diverse da quelle per le quali sono state rilasciate o, comunque, in modo da indurre in errore.

L'organizzazione è autorizzata, nei limiti fissati nel Regolamento, dal contratto e nel DTO di riferimento ad utilizzare il Marchio solo in riferimento alla tipologia di adesione ottenuta. Tale Marchio non può essere utilizzato sul prodotto, sull'imballaggio primario e/o secondario; può essere utilizzato sul materiale promo-pubblicitario e pubblicazioni. Di ogni pubblicazione riportante il Marchio dovrà essere inviata copia al Titolare del Marchio per conoscenza e per approvazione. Si rimanda al Manuale d'Uso del Marchio per ulteriori dettagli (Vedi Allegato).

È vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia. Il Marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla denominazione della stessa.

V. SANZIONI

Articolo 18 – Uso non autorizzato del Marchio

Eventuali abusi nell'uso del Marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito Registro saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 19 – Sanzioni

Qualora il Marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente Regolamento e nei Disciplinari d'uso, Città dell'Olio potrà procedere alla revoca immediata della concessione del Marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Associazione.

Articolo 20 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento saranno deferite alla decisione della Commissione Nazionale di Gestione. In caso di controversie non comprese nella clausola compromissoria sarà competente esclusivamente il Foro di Siena.

Articolo 21 - Pubblicazioni

È compito della Città dell'Olio tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'elenco delle organizzazioni in possesso dell'attestazione sulla base del Registro istituito presso l'Associazione nazionale Città dell'Olio.

La pubblicazione varrà effettuata con inserimento dei dati sul sito internet della Città dell'Olio e/o materiale editoriale e/o altro sito apposito.

Articolo 22- Riservatezza

Gli atti relativi alla attività di adesione delle organizzazioni richiedenti (documenti, lettere, comunicazioni) hanno carattere riservato e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna e secondo la normativa vigente.

Articolo 23 – Pubblicità e promozione

L'Associazione Città dell'Olio pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del Marchio, fornendo le informazioni circa, il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente Regolamento.

Nell'ambito delle proprie attività programmatiche può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:

- del contesto ambientale e dello stato paesaggistico del territorio dove i

soggetti operano;

- delle competenze e professionalità degli utilizzatori;
- del repertorio storico - culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività del Marchio.

10

È facoltà dell'Associazione Città dell'Olio fornire servizi per la promozione agli utilizzatori, ivi inclusi:

- predisposizione di una piattaforma informatica per la divulgazione delle attività dei soggetti che ne volessero chiedere lo spazio;
- assistenza per la partecipazione ad eventi nazionali e internazionali inerenti al tema olio;

su richiesta dell'utilizzatore;

- realizzare un'ideale ed efficace strategia di comunicazione;
- promuovere e coordinare iniziative per l'affermazione della cultura EVO, diffondere informazioni per il consumo di alimenti provenienti dall'olio EVO nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale;
- promuovere e gestire progetti culturali, di ricerca e di educazione nell'ambito del consumo consapevole.

I servizi possono essere prestati direttamente dall'Associazione o dal Socio /Ente.